



OGGETTO: Regolamento delle procedure di designazione della componente studentesca nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e nei Gruppi di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio e di funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti - Aggiornamento

IL RETTORE

- VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;
- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 2003, n. 509 con cui è stato emanato il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";
- VISTO il D.M 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;
- VISTO il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 contenente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509".
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 contenente "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'articolo 2, comma 2, lettera g), relativo alla previsione dell'istituzione di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
- VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 relativo alla "Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240", ed in particolare l'articolo 13 relativo alle relazioni annuali delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti;
- VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, con il quale sono stati ridefiniti gli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei Corsi universitari, nonché la valutazione e l'autovalutazione degli stessi;
- VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 270/2004, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;
- VISTO il modello per l'Autovalutazione, la Valutazione e l'Accreditamento del Sistema Universitario AVA3;
- VISTE le linee guida ANVUR in materia di accreditamento periodico delle sedi e dei Corsi di Studio universitari;
- VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;



VISTO	il D.M. 2 maggio 2024, n. 639 recante la “ <i>Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l’aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell’art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240</i> ”;
VISTO	il D.M. 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l’offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d’indirizzo per l’accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l’accreditamento;
RICHIAMATO	il vigente Statuto di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;
RICHIAMATO	il Regolamento Generale di Ateneo;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 4 marzo 2012, n. 1 con cui è stato emanato il Regolamento delle procedure di designazione della componente studentesca nelle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti e nei Gruppi di Riesame;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 4 marzo 2012, n. 2 con cui è stato emanato il Regolamento che disciplina il funzionamento delle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 20 maggio 2013, n. 1 con cui è stato aggiornato il Regolamento delle procedure di designazione della componente studentesca nelle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti e nei Gruppi di Riesame;
RICHIAMATO	il Decreto Rettorale 27 febbraio 2025, n. 1 con cui l’Ateneo ha disposto una riorganizzazione strutturale, prevedendo la cessazione delle Facoltà e l’istituzione dei Dipartimenti;
RAVVISATA	la necessità di procedere all’aggiornamento dei predetti Regolamenti alla luce della riorganizzazione strutturale dell’Ateneo;
RICHIAMATA	la delibera del 26 giugno 2025 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato le richiamate modifiche;
RICHIAMATO	il Codice Etico dell’Ateneo;
ACCERTATO	il rispetto della coerenza con il Sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo;
VALUTATO	ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È disposto l’aggiornamento del Regolamento di Ateneo avente ad oggetto le procedure di designazione della componente studentesca nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti e nei Gruppi di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (**Allegato A**).

Art. 2

È disposto l’aggiornamento del Regolamento di funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (**Allegato B**).

Art. 3

Il presente Decreto sarà acquisito alla raccolta interna nell’apposito registro di questa Amministrazione e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici nella prima seduta utile.

ROMA, 30 GIUGNO 2025

Ricevuto originale firmato
Per la raccolta decreti. 
Roma, 30.06.2025



IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE



ALLEGATO “A” AL DECRETO RETTORALE 30 GIUGNO 2025, N. 1

**REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DELLA COMPONENTE STUDENTESCA
NELLE COMMISSIONI DIDATTICHE PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI E NEI
GRUPPI DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DEI CORSI DI STUDIO**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di designazione della componente studentesca nelle Commissioni Didattiche Paritetiche Docenti-Studenti (di seguito anche CPDS) e nei Gruppi di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio (di seguito anche Gruppi AQ dei CdS) dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi (di seguito anche Università o Ateneo).

Art. 2

Composizione della CPDS e del Gruppo AQ

1. In ciascun Dipartimento è istituita, senza oneri a carico dell'Ateneo, una CPDS. La componente studentesca di ciascuna CPDS, in numero pari alla componente docente della stessa CPDS, è costituita da un minimo di due Studenti fino a un massimo pari al numero di Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al relativo Dipartimento, designati secondo quanto previsto dal successivo art. 3, garantendo in ogni caso una adeguata rappresentatività dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.
2. In caso non siano disponibili sufficienti candidature da raggiungere nella CPDS il numero massimo di rappresentanti previsti dal comma 1, il Consiglio di Dipartimento, con propria delibera, adegua la composizione della componente docente in modo da rispettare la pariteticità delle due componenti.
3. La componente studentesca di ciascun Gruppo AQ è costituita da almeno uno Studente iscritto a uno dei Corsi di Studio gestiti dal corrispondente Consiglio di Corso di Studio, designati secondo quanto previsto dal successivo art. 3 e garantendo, ove possibile, una adeguata rappresentatività dei Corsi di Studio gestiti dal Consiglio.

Art. 3

Indizione delle procedure di designazione

1. La designazione della componente studentesca di cui al precedente art. 2, avviene mediante sorteggio da liste di Studenti autocandidati.
2. Le procedure di sorteggio sono indette dal Rettore con proprio Decreto pubblicato sul sito web dell'Ateneo.
3. Tale Decreto indica:
 - a) le rappresentanze da designare;
 - b) la data e le modalità di svolgimento del sorteggio;
 - c) la Commissione che dovrà effettuare le operazioni di sorteggio, costituita ordinariamente da tre componenti, di cui:
 - i. un componente del Presidio della Qualità di Ateneo;
 - ii. due componenti del Personale Tecnico Amministrativo afferenti all'Area della Direzione Generale e del Rettorato dell'Ateneo.

Art. 4

Candidature

1. Le candidature possono essere inviate dagli Studenti, a ciclo continuo, attraverso la compilazione di un form disponibile sulla pagina web del Corso di Studio, indicando per quale gruppo AQ e/o CPDS si intende presentare la propria candidatura. È possibile candidarsi contemporaneamente,



sia per il gruppo AQ del proprio Corso di Studio, sia per la CPDS del Dipartimento di afferenza del proprio Corso di Studio.

2. Possono essere designati in qualità di componente studentesca nelle CPDS e nei Gruppo AQ dei CdS, gli Studenti dell'Ateneo che risultano regolarmente iscritti al rispettivo Corso di Studio, in corso e fuori corso, e con la posizione amministrativa regolare entro il giorno del sorteggio.
3. Non possono candidarsi gli Studenti che si trovano sospesi a causa di un provvedimento disciplinare, penale o di sospensione della carriera.

Art. 5

Operazioni di sorteggio

1. Le operazioni di sorteggio vengono indette con apposito Decreto Rettorale ed effettuate dalla Commissione di cui al precedente art. 3, nei casi in cui vi sia necessità di integrare la CPDS o il Gruppo AQ presistenti. La Commissione dovrà:
 - a) verificare che le candidature pervenute, alla data del sorteggio, siano conformi a quanto previsto dal presente Regolamento;
 - b) effettuare le operazioni di sorteggio garantendo la regolarità delle stesse;
 - c) redigere un verbale delle operazioni di sorteggio.

Art. 6

Esito del sorteggio

1. Espletate le operazioni di sorteggio, la Commissione trasmette al Rettore il verbale contenente i nomi degli Studenti designati quali componenti delle CPDS e dei Gruppi AQ dei CdS.
2. Il Rettore, entro sette giorni dalla ricezione del verbale, accerta con proprio Decreto la regolarità delle operazioni di sorteggio. Nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, il Rettore rinvia gli atti alla Commissione di cui al precedente art. 3, assegnando, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
3. Con proprio Decreto, il Rettore procede quindi a nominare, per ciascun Dipartimento e per ciascun Corso di Studio, gli Studenti sorteggiati nei Gruppi AQ e nelle CPDS. Il Decreto viene pubblicato sul sito web dell'Ateneo ed inviato agli Studenti nominati, ai Coordinatori dei CdS e ai Direttori dei Dipartimenti.

Art. 7

Cause di cessazione e incompatibilità

1. Costituiscono causa di cessazione immediata di rappresentante del Gruppo AQ del CdS o della CPDS:
 - a) la perdita dello status di Studente dell'Università:
 - i. per conseguimento del titolo;
 - ii. per trasferimento ad altro Ateneo;
 - iii. per rinuncia agli studi.
 - b) la perdita dello status di studente attivo nel Corso di Studio, relativamente al quale il candidato è stato designato:
 - i. per trasferimento ad altro Corso di Studio;
 - ii. per sospensione della carriera.
 - c) la rinuncia scritta da parte del candidato designato;
 - d) l'adozione di un provvedimento disciplinare a carico del candidato designato.
4. La componente studentesca della CPDS è incompatibile con la componente studentesca del Gruppo AQ dei CdS e viceversa.
5. La partecipazione alla CPDS è incompatibile con l'incarico di Direttore di Dipartimento, di Coordinatore o di componente del Gruppo di Gestione AQ di un Corso di Studio afferente al Dipartimento, di componente del Presidio della Qualità di Ateneo e di componente del Nucleo di Valutazione d'Ateneo.



Art. 8

Sostituzione dei designati

1. Nei casi di rinuncia, decadenza o cessazione a qualsiasi titolo dei rappresentanti degli Studenti, la sostituzione avverrà attingendo alla lista di Studenti autocandidati, mediante un nuovo sorteggio.
2. In caso di mancanza di candidature per uno o più Corsi di Studio, il Rettore dà mandato al Coordinatore del Corso di Studio o al Direttore del Dipartimento, di contattare telefonicamente, attraverso i competenti Uffici amministrativi dell'Ateneo, gli Studenti iscritti ai Corsi di Studio in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4, comma 2, per verificarne la disponibilità ad essere nominati. Gli Studenti verranno contattati seguendo l'ordine alfabetico. Tale operazione terminerà nel momento in cui verrà individuato il numero degli Studenti previsti dal Decreto Rettorale di indicazione delle procedure di designazione.

Art. 9

Durata in carica

1. Gli Studenti designati, di regola, rimangono in carica due anni. Nel mese precedente alla scadenza del mandato, possono ricandidarsi con le procedure previste dall'art. 4. Qualora al termine del mandato non vi siano candidati disponibili per la sostituzione, per garantire la continuità di azione dell'organo, il Consiglio di Dipartimento competente per la CPDS o il Consiglio di Corso di Studio competente per il Gruppo AQ, possono deliberare, con l'accordo dello Studente, il mantenimento della carica anche oltre la scadenza del mandato, fino all'identificazione del nuovo rappresentante tramite le procedure previste dall'art. 8.
2. Gli Studenti designati a seguito di sostituzione, rimangono in carica per il periodo residuo del precedente mandato, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1.

Art. 10

Termini in deroga

1. Per gravi e giustificati motivi, il Rettore può, con proprio Decreto, modificare i termini previsti dal presente Regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie

1. I rappresentanti designati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, restano in carica fino al termine del loro mandato.
2. Rimangono altresì valide le liste di Studenti autocandidati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 12

Approvazione, entrata in vigore e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data indicata nel suddetto Decreto.
2. Ogni modifica del presente Regolamento, è approvata con le procedure previste nel comma 1.
3. Per quanto non stabilito nel presente Regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'Ordinamento Universitario in materia e quanto contenuto nello Statuto, nel Regolamento Generale e nel Regolamento Didattico di Ateneo.



ALLEGATO “B” AL DECRETO RETTORALE 30 GIUGNO 2025, N. 1

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI DIDATTICHE PARITETICHE DOCENTI-STUDENTI**

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti (di seguito anche CPDS), nell'ambito dell'autonomia e dei limiti definiti dalle norme di Ateneo.

Art. 2

Costituzione e nomina del Presidente

1. In ciascun Dipartimento è istituita, senza oneri a carico dell'Ateneo, una CPDS. Le CPDS sono composte da una rappresentanza paritetica di almeno due docenti afferenti al Dipartimento, designati dal Consiglio di Dipartimento, e almeno due studenti iscritti a Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, designati secondo le modalità previste dal *Regolamento per la Designazione della Componente Studentesca nelle Commissioni Didattiche Paritetiche e nei Gruppi di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Studio* e garantendo una adeguata rappresentatività dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento.
2. La Commissione è presieduta dal Presidente, nominato dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti designati, che ha il potere di convocarla e di stabilirne l'ordine del giorno. In caso di indisponibilità, il Presidente potrà delegare un altro componente docente a presiedere la seduta.

Art. 3

Funzioni di Segretario

1. Il Segretario è designato dal Presidente tra la componente docente della CPDS.
2. Il Segretario:
 - a) redige i verbali delle sedute;
 - b) coadiuva il Presidente nell'esercizio di tutte le attività organizzative necessarie per il funzionamento ottimale della Commissione Paritetica.

Art. 4

Rinnovo

1. I Componenti della CPDS, di regola, rimangono in carica due anni, fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma 2.
2. La componente accademica può essere riconfermata oltre i due anni, con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento.
3. Il mandato della componente studentesca è biennale ma in caso di esigenze particolari, come per esempio l'assenza di candidati disponibili a far parte della Commissione, può essere confermata ulteriormente.

Art. 5

Compiti

1. La CPDS è chiamata a svolgere i seguenti compiti:
 - a) esprimere parere circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati dalle strutture didattiche (ex art. 6, comma 5, Legge n. 19 ottobre 1999, n. 370; ex art. 12 comma 3 D.M. 22 ottobre 2004, n. 270);
 - b) eseguire il monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori (ex art. 2, comma 2, punto g, Legge 30 dicembre 2010, n. 240);



- c) proporre al Presidio della Qualità di Ateneo eventuali indicatori per la valutazione dei risultati delle suddette attività (ex art. 2, comma 2, punto g, Legge 30 dicembre 2010, n. 240);
 - d) formulare pareri sull'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento (ex art. 2, comma 2, punto g, Legge 30 dicembre 2010, n. 240);
 - e) predisporre annualmente una relazione, da trasmettere al Nucleo di Valutazione di Ateneo, al Presidio della Qualità di Ateneo, al Consiglio di Dipartimento e ai Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, contenente le risultanze del monitoraggio di cui alla lettera b) ed eventuali proposte dirette al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, nel rispetto delle indicazioni operative dell'Agenzia Nazionale per la Valutazione del Sistema Universitario (ANVUR), dando anche conto dello stato di attuazione e degli effetti di eventuali azioni deliberate dal Dipartimento a seguito della relazione dell'anno precedente;
 - f) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli Studenti.
2. Le CPDS hanno accesso a tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento dei loro compiti e sono tenute a svolgere le loro attività in accordo con le linee guida emesse dal Presidio della Qualità di Ateneo.
 3. Le CPDS esprimono le loro valutazioni e formulano le loro proposte in una relazione annuale articolata per ogni singolo Corso di Studio. La Relazione sarà trasmessa dalle stesse al Direttore del Dipartimento, ai Coordinatori dei Corsi di Studio, al Nucleo di Valutazione di Ateneo e al Presidio della Qualità, entro le scadenze previste dal Presidio della Qualità di Ateneo.

Art. 6

Convocazione

1. La CPDS è convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità e comunque almeno due volte l'anno, ovvero su motivata richiesta scritta di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In quest'ultimo caso la convocazione deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della richiesta.
2. L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno, deve essere comunicato ai componenti, mediante invio di posta elettronica, all'indirizzo mail istituzionale, ovvero con altro strumento idoneo. I Componenti della Commissione devono essere adeguatamente informati circa le materie oggetto di delibera.
3. La convocazione, salvo quanto previsto dal precedente comma 1, deve essere inviata almeno sette giorni prima della seduta, festivi e non festivi.
In caso di motivata urgenza, il Presidente può ridurre i termini di convocazione fino a 24 ore. Entro quest'ultimo termine è anche possibile comunicare l'integrazione, per motivi di urgenza, dell'ordine del giorno già inviato.

Art. 7

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute della CPDS si svolgono, di norma, in presenza. In casi di motivata necessità, è ammessa la partecipazione in modalità telematica assicurando comunque la contemporaneità della partecipazione dei componenti della Commissione.
2. Nei casi di motivata urgenza, la seduta può svolgersi anche integralmente in modalità telematica, eventualmente anche tramite scambio via posta elettronica della bozza di verbale. Del carattere telematico della seduta deve esserne data opportuna notizia nel verbale.

Art. 8

Validità delle sedute e votazione

1. Le sedute sono regolarmente costituite quando vi partecipa la maggioranza assoluta dei componenti ed entrambe le componenti sono rappresentate.



2. Le deliberazioni sono validamente assunte quando ottengano il voto favorevole della maggioranza semplice, ove non diversamente previsto dallo Statuto e dalla normativa vigente. La maggioranza semplice è data dalla metà più uno dei votanti, esclusi gli astenuti. La maggioranza assoluta è data dalla metà più uno dei componenti la Commissione.

Art. 9

Verbali delle sedute

1. Delle adunanze deve essere redatto un verbale che, approvato nella stessa seduta e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, verrà depositato agli atti del Dipartimento cui la Commissione afferisce. I verbali della Commissione non sono pubblici.
2. Ogni componente può chiedere che il proprio intervento sia integralmente riportato nel verbale. In tal caso fornirà il testo scritto al verbalizzante entro il termine della seduta.
3. Le valutazioni e le proposte formulate, nonché la Relazione Annuale, sono allegate al verbale della seduta in cui sono approvate e consegnate, a cura del Presidente, al Direttore di Dipartimento, ai Coordinatori dei Corsi di Studio interessati, al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità.

Art. 10

Termini in deroga

2. Per gravi e giustificati motivi, il Rettore può, con proprio Decreto, modificare i termini previsti dal presente Regolamento.

Articolo 11

Approvazione, entrata in vigore e modifiche del Regolamento

4. Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore dalla data indicata nel suddetto Decreto.
5. Ogni modifica del presente Regolamento, è approvata con le procedure previste nel comma 1.
6. Per quanto non stabilito nel presente Regolamento, si osservano le altre norme giuridiche applicabili e i principi generali dell'Ordinamento Universitario in materia e quanto contenuto nello Statuto, nel Regolamento Generale e nel Regolamento Didattico di Ateneo